



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 126 DEL 30/12/2024

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E DOCUMENTI ALLEGATI. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **2024**, addì **30** del mese di **dicembre** alle ore **09:30**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. NICOLA MAGNI.

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
RUSSO MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
BELLI PATRIZIA	CONSIGLIERE	Presente
OTTAVIANI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
BOLDRINI SAMUELA	CONSIGLIERE	Assente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
BILENCI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
PAVIA VITO	CONSIGLIERE	Presente
GALGANI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
NENCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
PELLICCIA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
VANNETTI RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente
PONTICELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
GALARDI ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
CAVALIERI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
BARGI ANGELA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
CORTAZZO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco SPERANZA MARCO e gli Assessori Comunali: LETTIERI CARLOTTA, PERUZZI VALERIO, SOTTILI MONICA, TOZZI DANIELE.

La Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa ANGELA BARGI, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO
Anno: 2024
Numero: 2592

OGGETTO

BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E DOCUMENTI ALLEGATI. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l'Assessore Daniele Tozzi illustrare il Presente provvedimento;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Vannetti, Ponticelli, Pavia, Ferrandi, Bilenchi, Galardi, ed ancora del Consigliere Vannetti e dell'Assessore Tozzi, ed infine del Sindaco;

DATO ATTO che l'argomento in oggetto, è stato oggetto di analisi ed approfondimento da parte della 1^a Commissione consiliare permanente, competente per materia, nella riunione del 19/12/2024;

PREMESSO che il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" a conclusione del periodo di sperimentazione ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali ed ha modificato il T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000) al fine di adeguarne i contenuti alla sopra richiamata normativa;

VISTI:

- l'art. 151 D.Lgs 267/2000 che prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'art. 162, primo comma, del D.Lgs 267/2000 il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 170, primo comma, del D.Lgs 267/2000 il quale dispone che gli enti sono tenuti ad applicare la disposizione contenuta in detto comma in merito alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione;
- l'art. 174, primo comma, del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con legge e/o con decreto del Ministero dell'Interno;

VISTO il D.M. (M.E.F.) del 25.07.2023 di aggiornamento degli allegati al D.Lgs 118/2011, pubblicato sulla G.U. n.181 del 04.08.2023, che all'art. 1 modifica il principio contabile applicato 4/1 concernente la programmazione;

PRESO ATTO che il suddetto il D.M. 25.07.2023 ha previsto, fra l'altro, nuove tempistiche del processo di formazione e di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per favorirne l'approvazione in Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge, quindi entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTA la Legge 30.12.2023 n. 213, pubblicata nella G.U. n. 303 del 30.12.2023 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*"

RICHIAMATE, altresì:

- Legge 30.12.2022 n. 197, pubblicata nella G.U. n. 303 del 29.12.2022 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*"
- la Legge 30.12.2021 n. 234, pubblicata nella G.U. n. 310 del 31.12.2021 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*"
- la Legge 30.12.2020, n. 178, pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30.12.2020, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*;"
- la Legge 30.12.2019, n. 160, pubblicata nella G.U. n. 304 del 30.12.2019, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";

DATO ATTO che in data 8/9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni amministrative per il Comune di Colle di Val d'Elsa;

PREMESSO che le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 09.09.2024;

CONSIDERATO, pertanto, che trattandosi di una nuova amministrazione non è stato possibile presentare al Consiglio Comunale il DUP 2025/2027 entro il 15 luglio scorso, termine ordinatorio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 03.09.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio per il triennio 2024-2026;

RICHIAMATE, altresì:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 27.11.2024, esecutiva, con la quale è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e l'elenco annuale 2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 28.12.2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato preso atto della mancata ricezione di osservazioni a quanto adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 27.11.2024 ed accertata, quindi, la coerenza con il DUP 2025/2027 e con il bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e l'elenco annuale 2025;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 03.12.2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 05.12.2024, con la quale il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2024-2026 è stato presentato al Consiglio Comunale

PRESO ATTO che il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2025-2027 comprende:

- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2025/2027 con rinvio al PIAO 2025-2027;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2025/2027;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 ed elenco annuale 2025;
- il programma triennale degli acquisti 2025/2027;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2025/2027;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121, in data odierna di approvazione del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2025-2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 22.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 e successive deliberazioni di variazione;

CONSIDERATO che il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027, redatto ai sensi ai sensi dell'art. 39 della legge 449/1997 e dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 è ricompreso sommariamente anche nel Documento Unico di Programmazione DUP con rinvio al P.I.AO. 2025/2027;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 27.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'elenco degli immobili da inserire nel piano delle alienazioni patrimoniali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025/2027;

OSSERVATO che l'obbligo di approvazione del programma triennale degli acquisti decorre dal bilancio di previsione 2018, ai sensi della L. 232/2016;

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per il triennio 2025-2027, allegato "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo i modelli previsti nell'allegato n. 9 al D.Lgs 118/20114 e s.m.i., le cui risultanze sintetiche sono riportate nel prospetto riportato nel dispositivo della presente deliberazione e che contiene anche i seguenti allegati

- il prospetto delle spese per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il quadro generale riassuntivo;
- gli equilibri di bilancio;
- il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto contenente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi, approvati con D.M. 22.12.2015 (allegato B);
- la nota integrativa (allegato C);
- la tabella dei parametri di obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegato (D)
- la relazione dell'Organo di revisione economica finanziaria (allegato G);

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 03.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di bilancio per il triennio 2025/2027 ed i relativi documenti allegati (allegato A);

DATO ATTO, altresì, che il suddetto progetto di bilancio di previsione 2025-2027 con i relativi allegati è stato presentato all'Organo consiliare per consentirne l'approvazione entro i termini di legge con atto n. 109 del 05.12.2024 ed anche mediante deposito presso la segreteria comunale con le modalità previste dall'art. 11, comma 2, del vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

ATTESO che l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 54, del comma 1, del D.Lgs 446/1997;

RILEVATO che il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il suddetto termine fissato dallo Stato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2019, L. 30.12.2018 n. 145, non ha riproposto il blocco degli aumenti delle imposte, delle tasse, dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote ed alle agevolazioni deliberate nell'anno 2018, pertanto normativamente è possibile istituire nuovi tributi così come ridurre e/o revocare le agevolazioni già concesse ai contribuenti;

VISTO che l'art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. n. 35/2013, convertito dalla Legge 64/2013 che sostituisce l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, stabilisce che a decorrere dal 2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali entro trenta giorni dalla data in cui sono diventate esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTO, altresì, l'art. 15-bis de D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 che ha stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti:

- TARI;
- TOSAP;
- Imposta di pubblicità;
- canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta di scopo;

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce. A tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Inoltre, sempre a decorrere dall'anno di imposta 2020, il regolamento e la deliberazione di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno avrà effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF e a tale proposito lo stesso Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione dei regolamenti e delle deliberazioni entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

VISTA la risoluzione del MEF del 18.02.2020 n. 1/DF che stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 28 ottobre dell'anno stesso. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 ed il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

OSSERVATO che la manovra finanziaria dell'ente, che trova espressione nei dati del bilancio di previsione 2025-2027, si articola nella sostanziale invarianza delle imposte, tasse, tributi e tariffe;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 25 del 6.03.2008 immediatamente eseguibile, è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF che prevedeva per l'esercizio 2008 l'aliquota complessiva pari allo 0,6, confermata con varie deliberazioni dal 2009 al 2024;

ACCERTATO che anche per l'anno 2025, così come per gli esercizi 2026 e 2027, non è previsto l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF come stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che ha confermato per il 2025 l'aliquota del 2024;

VISTO l'art. 4 del suddetto D.Lgs 23/2011 il quale prevede che i comuni capoluogo di provincia ed i comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche e delle città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 22.12.2011, esecutiva, con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.03.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, in quanto questa Amministrazione è inclusa negli elenchi regionali delle città turistiche;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate per l'anno 2013 le misure dell'imposta di soggiorno;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 11.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate per l'anno 2014 le stesse misure dell'imposta di soggiorno del 2013;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 23.06.2015, esecutiva ai sensi di legge con la quale sono state confermate per l'anno 2015 le stesse misure dell'imposta di soggiorno del 2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate per l'anno 2016 le stesse misure dell'imposta di soggiorno del 2015;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 26.01.2017, esecutiva ai sensi di legge eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state confermate per l'anno 2017 le stesse misure dell'imposta di soggiorno del 2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state confermate per l'anno 2018 le stesse misure dell'imposta di soggiorno del 2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29.01.2019, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate per l'esercizio 2019 le misure dell'imposta di soggiorno;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 16.12.2019, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate per l'esercizio 2020 le misure dell'imposta di soggiorno;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 16.12.2020, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate per l'esercizio 2021 le misure dell'imposta di soggiorno;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 17.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate per l'esercizio 2022 le misure dell'imposta di soggiorno;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 16.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate per l'esercizio 2023 le misure dell'imposta di soggiorno;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 16.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate per l'esercizio 2024 le misure dell'imposta di soggiorno

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 14.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate per l'esercizio 2025 le misure dell'imposta di soggiorno, confermando quelle del 2024;

PREMESSO che l'imposta di pubblicità è stata abolita dal comma 847 dell'art. 1 della L. 160/2019 con l'introduzione del "canone unico patrimoniale a decorrere dal 01.01.2021, il quale sostituisce l'intero comparto dei c.d. "tributi minori" quali: imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e COSAP nonché TARI giornaliera;

PRESO ATTO che l'introduzione del canone unico patrimoniale è avvenuta ad invarianza di gettito rispetto alle imposte, ai canoni e ai tributi che sono stati sostituiti;

DATO ATTO che il regolamento del canone unico patrimoniale è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11.03.2021, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17.03.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate modifiche al suddetto regolamento del canone unico patrimoniale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 267 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle misure e delle tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 17.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le misure e le tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2022, confermando sostanzialmente quelle del 2021;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16.02.2023, esecutiva ai sensi di legge. con la quale sono state approvate le misure e le tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2023, confermando sostanzialmente quelle del 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 16.11.2023, esecutiva ai sensi di legge. con la quale sono state approvate le misure e le tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2024, confermando sostanzialmente quelle del 2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 14.11.2024, esecutiva ai sensi di legge. con la quale sono state approvate le misure e le tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2025, confermando quelle del 2024;

RICHIAMATO il comma 738 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, L. 27.12.2019, n. 160, che ha abolito a decorrere dal 2020 la I.U.C., ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e rimanda ai commi da 739 e 783 la disciplina della nuova imposta municipale propria IMU;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni della per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025 nelle stesse misure del 2024 e nel rispetto delle fattispecie individuate dal D.M. (M.E.F.) del 07.07.2023 e successivo decreto MEF integrativo del 16 settembre 2024, che ha riapprovato l'elenco l'allegato "Fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU";

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 le tariffe della Tassa sui Rifiuti – T.A.R.I. devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio raccolta e smaltimento rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ed eventualmente le esenzioni;

OSSERVATO che dal 2020 per la redazione del Piano Economico e Finanziario della TARI deve essere fatto riferimento a quanto disciplinato da ARERA con propria deliberazione del 31.10.2019, 443/2019/RIF e dalla deliberazione ARERA n. 57/2020;

PRESO ATTO della Validazione del PEF 2023 e del conseguente PEF pluriennale ARERA 2022-2025 dei singoli Comuni dell'Ambito, sulla base dei pareri professionali redatti per ciascuna delle tre Parti in cui essi si articolano dai rispettivi soggetti Validatori (PARAGON e UTILITEAM) così come riportato in Deliberazione Assembleare DA n. 23/22 del 24.06.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 05.12.2024, in corso di esecutività, con la quale è stato preso atto del PEF TARI per il biennio 2025/2027:

- per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2021 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2), che assegna la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- che in sintesi il valore del PEF rilevante a fini TARI 2025 segna rispetto all'omologo del PEF 2024 una variazione percentuale in incremento del 4,80%;

VISTO che il nuovo Piano Economico Finanziario TARI 2025/2027 dovrà essere approvato dall'organo competente entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi del comma 5- quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021;

PREMESSO che in caso di approvazione o modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del bilancio occorrerà provvedere ad effettuare le conseguenti variazioni in occasione della prima variazione utile;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 26.11.2021, esecutiva, con la quale è stata istituita la tassa di ammissione ai concorsi pubblici e fissato l'importo in Euro 10,00, conformemente alle indicazioni di cui alla Legge 340/2000;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 27.02.2023, esecutiva, è stata stabilita la misura della tassa di ammissione ai concorsi per l'anno 2023 confermando quella del 2022;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 16.11.2023, esecutiva, con la quale è stata stabilita la misura della tassa di ammissione ai concorsi per l'anno 2024 confermando quella del 2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 16.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata stabilita la misura della tassa di ammissione ai concorsi per l'anno 2025 confermando quella del 2024;

PREMESSO che l'istituzione del Fondo di Solidarietà Comunale è stata disposta dall'art. 1, comma 380-ter, lettera b) della L. 24.12.2012 n. 228, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 17 della L. 208/2015, che ha inserito nuovi commi da 380-sexies a 380-octies;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 6 della L. 68/2014, di conversione del D.L. 16/2014, la contabilizzazione del Fondo di Solidarietà Comunale nei bilanci comunali deve avvenire al netto della quota IMU di alimentazione del suddetto fondo;

VISTO il vigente comma 449 dell'art. 1 della L. 232/2016 che prevede che il F.S.C. è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2024 per il 70% (tenuto conto del comma 921 dell'art. 1 della L. 145/2000) sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

VISTO, altresì, il comma 1 dell'art. 57 del D.L. 26.10.2019, n. 124 che stabilisce che la suddetta quota del 70% è incrementata del 5% annuo fino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030;

PREMESSO:

- che le previsioni di bilancio 2025 del F.S.C. sono fatte sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'Interno relative all'esercizio 2024;
- che il comma 494 dell'art. 1 della L. 231/2023 ha ridotto il Fondo di solidarietà comunale dei comuni delle regioni a statuto ordinario a partire dal 2025 prevedendo un Fondo speciale di equità livello dei servizi dell'importo equivalente, in attuazione della sentenza n. 71/2023 della Corte Costituzionale, che ha censurato le norme che hanno introdotto vincoli di destinazione nel Fondo di solidarietà Comunale e quindi non sono stati più previsti gli stanziamenti vincolati del Fondo di solidarietà comunale per:
 - a) lo sviluppo dei servizi sociali, ex art. 1 comma 449 lettera d-quinquies L. 232/2016;
 - b) lo sviluppo degli asili nido, ex art. 1, comma 449 lettere d-quater e d-sexies L. 232/2016;
 - c) il trasporto degli alunni disabili, ex art. 1, comma 449 lettera d-octies L. 232/2016.

PRESO ATTO che nel triennio 2025/2027, a normativa attuale, vengono richiesti ai comuni i seguenti contributi alla finanza pubblica:

- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (c.d. spending review informatica), come previsto dai commi da 850 a 853 dell'art. 1 della L. 178/2020. Con il D.M. del 29.03.2024, come modificato dal D.M. 14.06.2024 sono state individuate le quote a carico di ogni singolo ente;
- 200 milioni per gli anni 2024-2028 (c.d. spending review), come previsto di commi da 533 a 535 dell'art. 1 della L. 213/2023. Con D.M. 23.07.2024 sono state anticipate le quote a carico di ogni singolo ente, per gli anni dal 2024 al 2027 (manca il 2028).
- che i predetti contributi alla finanza pubblica saranno trattenuti a valere sulle somme spettanti a titolo di FSC di ciascun ente ma gli enti dovranno accertare le somme in entrata spettanti e dovranno impegnare in spesa i due concorsi alla finanza pubblica, provvedendo per ogni quota riferita al concorso attribuito all'emissione di mandati di pagamento e reversali di incasso.

CONSIDERATO che le altre entrate tributarie di spettanza del Comune, sono previste in conformità alle relative disposizioni di legge;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale, con le quali sono state approvate le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, lettera f) e dall'art. 172 del D.Lgs 267/2000:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 28.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state definite per il 2025 le tariffe dei seguenti servizi a domanda individuale: asili nido, mense scolastiche, teatri e musei, impianti sportivi e uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 28.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state definite per il 2025 le tariffe dei seguenti servizi a domanda individuale: bagni pubblici e parcometri, con conferma di quelle del 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 28.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state determinati i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2025 con un grado di copertura complessivo nella misura del 64,10% e stabiliti i corrispettivi per la vendita dei box e posti auto in loc. Bacio per l'anno 2025 con conferma di quelli del 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 03.12.2024, esecutiva ai sensi di legge con cui sono stati stabiliti i diritti del servizio urbanistica per l'anno 2025, con conferma di quelli del 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 28.11.2024, esecutiva ai sensi di legge con cui sono stati stabiliti i diritti del servizio SUAP per l'anno 2025, confermando quelli del 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 28.11.2024, esecutiva ai sensi di legge con cui sono stati stabiliti i diritti dei servizi demografici, notifiche e lampade votive per l'anno per l'anno 2025, confermando sostanzialmente quelli del 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 28.11.2024, esecutiva ai sensi di legge con cui sono stati stabiliti i diritti della biblioteca comunale per l'anno per l'anno 2025, confermando quelli del 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 05.12.2024, esecutiva ai sensi di legge con cui sono state stabilite le tariffe di erogazione di acqua di qualità dei fontanelli comunali per l'anno per l'anno 2025, confermando quelli del 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 05.12.2024, esecutiva ai sensi di legge con cui sono state stabilite le tariffe dei servizi cimiteriali e necroscopici per l'anno 2025, confermando quelli del 2024;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 19.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione ha deciso di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 1 comma 229 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 e pertanto di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 della medesima legge ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, quindi di non applicare l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione;

RILEVATO che nella predisposizione del bilancio di previsione 2025-2027 è stata rispettata la destinazione dei proventi da sanzioni amministrative al codice della strada e per almeno il 50% del loro ammontare sono stati destinati alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010 e di quanto stabilito in merito con deliberazione n. 104 del 15.09.2010 dalla Corte dei Conti Sezione della Toscana ed alle finalità previste dalla lettera c), comma 4, dell'art. 108 del suddetto codice della strada;

DATO ATTO che la destinazione dei proventi per le sanzioni amministrative pecuniarie al codice della strada è avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 28.11.2024, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 28.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati destinati i proventi dei parcheggi a pagamento ai sensi dell'art.7, comma 7, del D.Lgs 285/1992 per l'anno 2024;

DATO ATTO che nel triennio 2025-2027 parte dei proventi dai permessi a costruire sono destinati al finanziamento di spese correnti per la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nell'importo di euro 175.000,00, in tutti gli esercizi del triennio 2025-2027, corrispondente nel 2025 al 17,50%, nel 2026 al 14,58% e nel 2027 all'11,67% del totale dei proventi da permessi a costruire previsti per ogni esercizio, in conformità a quanto previsto dai commi 460 e 461 dell'art. 1 della L. 232/2016, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. 156.10.2017 n. 148, convertito dalla L. 4.12.2017, n. 172;

RILEVATO che la restante parte dei proventi da permessi a costruire e relative sanzioni, pari a euro 825.000,00 nel 2025, euro 1.025.000,00 nel 2026 ed euro 1.325.000,00 nel 2027 sono stati destinati al finanziamento del titolo II della spesa (spese in conto capitale), sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 460, della L. 11.12.2016, n. 232, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. 156.10.2017 n. 148, convertito dalla L. 4.12.2017, n. 172;

VISTO l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizie e relative sanzioni di cui all'art. 1, comma 460, della L. 232/2016, allegato "E" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che nel triennio 2025-2027 non è previsto il ricorso al credito per finanziare opere pubbliche, nessuna contrazione di prestiti e/o la stipula di mutui e che sono rispettati i limiti di indebitamento previsti dall'art. 204 del D.Lgs 267/2000 e dei vincoli di finanza pubblica, come in dettaglio indicato nella nota integrativa;

PREMESSO che nel DUP 2025-2027 è evidenziato che sono in fase di predisposizione gli esami e gli studi di progetti di partenariato pubblico privato per la realizzazione di opere pubbliche, anche con l'obiettivo di efficientamento energetico della illuminazione pubblica, allocando i rischi rilevanti per la definizione della natura di un contratto PPP secondo le regole europee (rischi di costruzione - rischio di disponibilità- rischio di domanda) in capo all'operatore privato. Il contratto è off balance dato che non vi è un trasferimento sostanziale del rischio dalla parte privata a quella pubblica.

OSSERVATO:

- che nel bilancio di previsione 2025-2027 è prevista la realizzazione di un piano di alienazioni e dismissioni immobiliari;
- che nella redazione del bilancio di previsione 2025-2027 è stato tenuto conto del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, previsto dall'art. 2, commi 594 e seguenti, della L. 244/2007, contenuto nel D.U.P 2023/2025;
- che, in ottemperanza all'art. 27 della Legge 133/2008 non sono state incrementate le spese, già ridotte negli scorsi anni, per la stampa di pubblicazioni previste da leggi e regolamenti e distribuite gratuitamente;
- gli abbonamenti alla G.U. sono stati sostituiti da abbonamenti telematici;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state verificate le quantità di aree da destinarsi all'edilizia residenziale pubblica – ai sensi delle Leggi n. 167/1962, n.867/1971 e n. 457/1978 - che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, stabilendone i relativi prezzi;

PRESO ATTO che il comma 905 dell'art. 1 della Legge 145/2018 stabilisce che ai Comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- comunicazione all'AGCOM delle spese pubblicitarie (art. 5, commi 4 e 5 della L. 67/1987);
- redazione piani triennali delle dotazioni strumentali (art. 2, comma 594 della L. 244/2017);
- contenimento spese per missioni (art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010);
- contenimento spese per l'acquisto e la gestione di autovetture (art. 6, comma 14 del D.L. 78/2010 e art. 5, comma 2 del D.L.95/2012);
- procedura per l'acquisto di immobili (art. 12, comma 1-ter del D.L. 98/2011);

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 21-bis del D.L. 50/2017 prevede che ai Comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre non si applicano i vincoli in materia di spese per:

- studi e consulenze (art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010);
- relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 del dl. 78/2010);
- sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010);
- stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione (art. 27, comma 1, del D.L. 112/2008).

OSSERVATO che per quanto concerne le spese di formazione - (anch'esse originariamente rientranti nel perimetro normativo del citato art. 21-bis) - l'art. 57 comma 2 del D.L. 26.10.2019 n. 124 ha abrogato, dal 2020, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio di previsione (quindi anche oltre il 31 dicembre), il comma 13 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 che prevedeva che la spesa annua sostenuta per attività di formazione non poteva essere superiore al 50% di quella dell'anno 2009;

PRESO ATTO che, da ultimo, sulla materia è intervenuto il comma 602 dell'art. 1 della L. 160/2019 prevedendo che, a decorrere dal 2020, non si applicano anche ai comuni le norme in materia di contenimento e riduzione della spesa per taglia carta, studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche,

convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto manutenzione e noleggio di autovetture, spese pubblicitarie;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il programma triennale 2025/2027 di incarichi di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. 30.12.2007, n. 244;

RILEVATO che sono rispettate le norme, disposizioni e limiti previsti dalla normativa in materia di spesa di personale, come risulta dai seguenti prospetti redatti dal servizio risorse umane:

Verifica limite art. 1 comma 557 L. 296/2007				
	Media2011-2013	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
Macroaggregato 101 – Reddito da lavori dipendente	4.082.372,24	4.158.676,00	4.158.676,00	4.158.676,00
Macroaggregato 103 – acquisto beni e servizi	33.929,94	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Macroaggregato 110 – Altre spese correnti – rinnovi contrattuali	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell'Ente	204.483,00	229.255,0	229.255,00	229.255,00
Altre spese incluse:				
Totale spese personale	4.320.785,19	4.483.631,00	4.483.631,00	4.483.631,00
Spese escluse	738.814,05	1.125.954,00	1.125.954,00	1.125.954,00
Spese soggette al limite (ex art. 1 comma 557 L. 296/2006)	3.581.971,14	3.357.677,00	3.357.677,00	3.335.677,00
Differenza spese limite (se negativo rispettato)		-224.294,14	-224.294,14	-224.294,14

Verifica limite di spesa lavoro flessibile	
Limite di spesa anno 2009	139.348,18
Spesa per lavoro flessibile 2025/2027	
Assunzioni a tempo determinato	4.600,00
L.S.U.	0,00
Art. 90	15.000,00
Art. 110	87.000,00
Somministrazione di personale	0,00
Personale in comando non da enti locali	0,00
Totale	106.600,00
Differenza spese limite (se negativo rispettato)	-32.748,18

PREMESSO che il Fondo crediti di dubbia esigibilità, introdotto dal D.Lgs 118/2011, prevede l'obbligo di stanziare nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", che - come stabilito dal comma 882 dell'art. 1 della L. 27.12.2017, n. 205 - deve avere dal 2021 accantonamenti minimi del 100% degli importi correttamente quantificati, determinati secondo le modalità del suddetto D.Lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014;

PREMESSO che questa Amministrazione non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 107 bis del D.L. 18/2020 modificato dall'art. 30-bis D.L. 41/21 che ha stabilito che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021;

ACCERTATO, quindi, che il Fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio di previsione 2025-2027 risulta nel 2025 di euro 2.219.185,00, nel 2026 di euro 2.186.603,00 nel 2027 di euro 2.178.329,00

pari ad un accantonamento del 100% degli importi correttamente quantificati, determinati secondo le modalità del suddetto D.Lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.01.2024 con la quale sono state confermate le misure organizzative finalizzate alla tempestività dei pagamenti ed è stato preso atto che nel 2024 questa Amministrazione ha rispettato tutte le condizioni previste dall'art. 1, comma 859, della L. 145/2018 e ss.mm.ii. e, pertanto, non è soggetta per l'esercizio 2024 all'obbligo di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali;

CONSIDERATO che anche nell'esercizio 2025 questa Amministrazione non sarà soggetta all'obbligo di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali in quanto si prevede il rispetto di tutte le condizioni poste dalla suddetta norma essendo alla data del 18.12.2024 l'indicatore di tempestività di pagamento 2024 di – 27,01 gg, il totale scaduto di euro 48.161,22 (0,49%) su un valore di documenti ricevuti di euro 9.918.617,80, il tempo medio ponderato di pagamento di gg. 15 ed il tempo medio ponderato di ritardo di – 27 gg;

RILEVATO, inoltre:

- che il fondo di riserva è previsto nei limiti indicati dall'art. 166 del D.Lgs 267/2000, risultando pari allo 0,54% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio nel 2025, allo 0,55% nel 2026 ed allo 0,55% nel 2027;
- che il fondo di riserva di cassa è previsto nei limiti indicati dall'art. 166, comma 2 quater, del D.Lgs 267/2000 risultando nel 2025 l'1,77% delle spese finali;
- che i consorzi, le società di capitali, le fondazioni e gli enti costituiti per l'esercizio di servizi pubblici di cui questo ente fa parte hanno approvato i rendiconti relativi all'esercizio 2023 con i seguenti atti, ad eccezione dell'Azienda Speciale Multiservizi:
 - a) INTESA S.p.A - Deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 08.07.2024;
 - b) TRA-IN S.p.A. di Siena - Deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 20.06.2024;
 - c) ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA – Deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 24.04.2024;
 - d) SIENA AMBIENTE SpA – Deliberazione dall'Assemblea dei Soci in data 23.04.2024;
 - e) SIENA CASA SpA – Deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 29.04.2024;
 - f) FONDAZIONE SERVIZI SOCIALI ALTA VALDELSA – Deliberazione congiunta Consiglio di Indirizzo e Consiglio di gestione in data 28.03.2024;
 - g) SOCIETA' DELLA SALUTE ALTAVALDESA – Deliberazione Assemblea dei Soci n. 3 del 21.06.2024;
- che i consorzi, le società di capitali, le fondazioni e gli enti non costituiti per l'esercizio di servizi pubblici di cui questo ente fa parte hanno approvato i rendiconti relativi all'esercizio 2023 con i seguenti atti:
 - h) TERRE DI SIENA LAB Srl - Deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 02.04.2024;
 - i) AUTORITA' IDRICA TOSCANA - Deliberazione assembleare n. 6 del 10.05.2024;
 - l) ATO TOSCANA SUD - Deliberazione assembleare n. 10 del 19.04.2024;
 - m) MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' - Deliberazione Assemblea dei Soci del 13.03.2024;
 - n) A.S.P. BOTTAI- LEKIE - Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 75 del 15.04.2024;
 - o) CONSORZIO TERRE CABLATE - Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.03.2024;

DATO ATTO che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23.04.2024, esecutiva, ed ha evidenziato quale risultato di amministrazione un avanzo di euro 21.023.516,40 distinto, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000: in fondi vincolati per euro 1.124.693,73, in fondi accantonati per euro 16.544.285,19, in fondi destinati agli investimenti per euro 85.185,95 ed in fondi liberi per euro 3.269.351,53;

PRESO ATTO che questa Amministrazione non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, come attestato dalla relativa tabella allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2023;

PRESO ATTO che dall'esercizio 2020, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. dal D.M. 1.8.2019 (undicesimo decreto di aggiornamento dei principi contabili dell'armonizzazione), l'allegato relativo ai parametri di deficitarietà costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione; allegato "D" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 30.07.2024, esecutiva, con la quale è stato dato atto del permanere degli equilibri di bilancio (in termini di competenza, cassa e gestione residui)

e che pertanto non si è resa necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio della gestione disciplinati dall'art. 193, 2° e 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30.09.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio consolidato 2022 del "Gruppo Comune di Colle di Val d'Elsa";

CONSIDERATO che il pre-consuntivo 2024 chiude con un avanzo di amministrazione presunto quantificato in euro 23.088.205,31, di cui euro 16.539.159,51 in fondi accantonati, euro 1.498.174,83 in fondi vincolati, euro 16.628,12 in fondi destinati agli investimenti ed euro 5.034.242,85 in fondi liberi, come risulta dal prospetto esplicativo del "risultato di amministrazione presunto";

DATO ATTO che per quanto attiene ai debiti fuori bilancio non risultano alla data odierna debiti fuori bilancio da riconoscere e non finanziati;

VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione 2025-2027, corredata da una relazione sulle modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, documenti che sono allegati alla presente deliberazione sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che una delle novità della Legge 30.12.2018, n. 145, articoli 1 commi da 819 a 826, è stata la cancellazione del "pareggio di bilancio" minato alle basi dalle sentenze n. 247/2017 e 101/2018 della Corte Costituzionale e già parzialmente superato dal parziale sblocco degli avanzi di amministrazione previsto dalla Circolare MEF 25/2018;

PRESO ATTO che il pareggio di bilancio è stato sostituito dagli "equilibri di bilancio" con risultato di competenza, a consuntivo, non negativo e quindi i Comuni possono utilizzare il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

RILEVATO che dal 2019, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, commi da 819 a 826 della L. 30.12.2018, n. 145, per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica gli enti sono considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come certificato dal prospetto accluso al rendiconto della gestione, allegato 10 al D.Lgs 118/2011. Quest'ultimo include il risultato di amministrazione (indipendentemente dal fatto che sia applicato per investimenti o spese correnti non ripetitive) che le accensioni di prestiti - elementi sui cui la Corte Costituzionale è intervenuta - e negli equilibri di bilancio entra pienamente il fondo pluriennale vincolato, indipendentemente dal fatto che sia alimentato o meno da debito;

VISTO l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione che costituisce allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs 267/2000 e punto 9.3 del principio contabile applicato allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. lettere g) e h) qualora i bilanci dei soggetti considerati nel "gruppo amministrazione pubblica" non siano integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco (allegato F);

RITENUTO, ai sensi dell'art. 46, comma 3, della Legge 133/2008 fissare il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione per l'esercizio 2024 in euro 26.000,00;

DATO ATTO che lo schema di bilancio e degli altri documenti allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti e che sono stati osservati i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile così come disciplinati dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., allegati sotto la lettera "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

PREMESSO che tali documenti sono stati predisposti secondo il programma di attività approvato dal Consiglio Comunale in conformità agli indirizzi generali politico-amministrativi dallo stesso espressi;

RILEVATO che negli allegati di bilancio sono compresi:

- 1) gli allegati di cui all'art. 172 del D.Lgs 267/2000;
- 2) gli allegati previsti nell'allegato 9 del D.Lgs 118/2011;
- 3) viene esplicitato il fabbisogno triennale del personale;

- 4) i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati ai sensi dell'art. 165, commi 3 e 5 del D.Lgs 267/2000;
- 5) il piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi, approvati con D.M. 22.12.2015, allegato "B" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che:

- il comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs 118/2011 prevede che a decorrere del 2016 gli enti adottano a regime gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 i quali assumono valore a tutti gli effetti giuridici, con riguardo alla fase autorizzatoria;
- che l'art. 3 del D.Lgs 118/2011 prevede che la PP.AA. conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati:
 - della programmazione (All. 4/1);
 - della contabilità finanziaria (All. 4/2);
 - della contabilità economico patrimoniale (All. 4/3);
 - del bilancio consolidato (All. 4/4);

VISTE le variazioni apportate dal D.Lgs 118/2011 agli artt. 162 e seguenti del TUEL concernenti la programmazione;

CONSIDERATO che il principio applicato alla Programmazione All. 4-1 al punto 9.3 e punto 9.4 prevede che l'unità di voto per il Consiglio è costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, ma che la Giunta unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati;

VISTA la normativa vigente in materia di finanza locale degli enti locali, con particolare riferimento alla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ed alle norme emergenziali promulgate dal 2020 ed a quelle per far fronte al "caro energia";

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2025-2027 con relazione in data 11.12.2024, redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, c. 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000 (allegato G);

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio annuale di previsione 2025-2027 e gli atti allo stesso allegati all'esame del Consiglio Comunale;

RILEVATO che l'art. 9.3.1 del principio contabile applicato alla Programmazione, di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., riporta che il processo di approvazione del bilancio di previsione di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi:

- a) il primo dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla Giunta Comunale e della relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria;
- b) il secondo dedicato all'approvazione del bilancio;

PRESO ATTO che in dottrina si ritiene che non è stato introdotto l'obbligo di provvedere in due sedute distinte del Consiglio Comunale all'approvazione del bilancio di previsione ma che l'iter previsto sia quello stabilito dal regolamento di contabilità dell'Ente e che con la suddetta disposizione viene soltanto raccomandata un'articolazione della discussione tale da valorizzare la fase dedicata all'esame dello schema di bilancio presentato dalla Giunta Comunale, rispetto a quella dedicata alla sua approvazione;

DATO ATTO che il presente argomento è stato oggetto di valutazione da parte della 1^a Commissione consiliare permanente, competente per materia, nella seduta del 19.12.2024 dove sono stati trattati in due distinti passaggi:

- gli schemi del bilancio di previsione ed il parere dei revisori;
- tutti gli altri documenti;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 12.12.2018, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA l'assoluta urgenza e la improrogabilità dell'atto;

VISTO, inoltre, che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -, il parere favorevole del Responsabile del Servizio 5 “Economico Finanziario e Patrimonio” - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa – ed in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione espressa nelle forme di legge ed avente il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n. 15;
- voti favorevoli: n. 10;
- voti contrari: n. 4 (Ponticelli, Vannetti, Cavalieri, Galardi);
- astenuti: n. 1 (Bargi);

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esaminare gli schemi del bilancio di previsione 2025/2027 (allegati A) ed il parere dell'organo di revisione dell'Ente (Allegato G);
3. di approvare il bilancio di previsione 2025-2027, allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e le cui risultanze complessive sono riportate nel seguente prospetto:

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2025

ENTRATE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025	SPESE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	10.200.000,00		Disavanzo di amministrazione		0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00			
Fondo pluriennale vincolato		0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.309.745,07	14.004.770,45	Titolo 1 - Spese correnti	21.654.066,06	18.546.201,28
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.215.966,63	1.029.980,83			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.946.551,76	3.697.721,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.587.347,84	3.549.488,56
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.180.816,81	3.785.788,56	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	324.472,61	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	23.977.552,88	22.518.260,84	Totale spese finali	28.241.413,90	22.095.689,84
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	361.271,00	422.571,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.666.300,83	7.000.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.900.813,55	7.000.000,00
Totale Titoli	35.643.853,71	33.518.260,84	Totale Titoli	40.503.498,45	33.518.260,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	45.843.853,71	33.518.260,84	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	40.503.498,45	31.598.629,11
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	5.340.355,26				

LE PREVISIONI DI COMPETENZA 2026/2027

ENTRATE	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	SPESE	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.915.421,57	13.879.651,57	Titolo 1 - Spese correnti	18.399.906,78	18.294.575,49
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	988.267,21	1.081.296,92			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.691.721,00	3.500.773,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.111.339,97	1.614.466,66
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.287.639,97	1.790.766,66	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	21.883.049,75	20.260.488,15	Totale spese finali	21.511.246,75	19.909.042,15
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	371.803,00	351.446,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.000.000,00	7.000.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.000.000,00	7.000.000,00
Totale Titoli	32.883.049,75	31.260.488,15	Totale Titoli	32.883.049,75	31.260.488,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.883.049,75	31.260.488,15	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	32.883.049,75	31.260.488,15

4. di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione ed in premessa indicati;

5. di dare atto che il Documento Unico di programmazione 2025/2027 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 03.12.2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, così come previsto dall'articolo 170, comma 1, del D.Lgs 267/2000, presentato all'Organo consiliare con atto n. 108 del 05.12.2024, in corso di esecutività ed approvato dal Consiglio stesso con deliberazione n. 121 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

6. di dare atto che nel DUP 2025/2027 sono stati approvati, affinché diventino allegati obbligatori al bilancio di previsione:

- il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027 nonché il relativo elenco annuale 2025;
- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2025-2027, con rinvio al PIAO 2025/2027;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2025-2027;
- il programma triennale degli acquisti 2025-2027;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2025/2027;

7. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione 2025-2027, contenente anche una relazione sulle modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, documento che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale

8. di precisare che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1 commi da 819 a 826 della L. 30.12.2018. n. 145, per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica i comuni posso utilizzare il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 118/2011 e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desunto dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio allegato al rendiconto della gestione e previsto dall'allegato 10 del suddetto D.Lgs 118/2011;

9. di dare atto che dalla tabella dei parametri di deficitarietà allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 non risulta che questo Ente sia in condizioni strutturalmente deficitarie e che dall'esercizio 2020 tale tabella costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. dal D.M. 1.8.2019 (undicesimo decreto di aggiornamento

dei principi contabili dell'armonizzazione); allegato "D" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

10. di fissare ai sensi e per effetti dell'art. 46, comma 3, della Legge 06.08.2008 n. 133 di conversione del D.L. 25.06.2008 n. 101 ed alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010, il limite massimo della spesa annua per incarichi e consulenze per il 2024 in euro 26.000,00;

11. di richiamare, fare proprie ed approvare le deliberazioni della Giunta Comunale relative ad aliquote tributarie e tariffe dei servizi così come proposte dalla Giunta al Consiglio Comunale e citate nelle premesse del presente atto (allegate in atti alla presente deliberazione);

12. di incaricare il Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi", ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 e dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito dalla L. 59/2019, di inviare al Ministero dell'Economia e della Finanze le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali entro i termini di legge, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

13. dare atto che il rendiconto della gestione del Comune per il 2023 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 23.04.2024, esecutiva ai sensi di legge ed inviato alla R.G.S. – B.D.A.P. tramite l'apposita procedura web del "pareggio di bilancio" in data 04/04/2024 (ricevuta protocollo n. 69225) mentre l'invio completo è stato certificato dalla B.D.A.P. in data 02.05.2024;

14. di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 30.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato accertato il permanere degli equilibri di bilancio (in termini di competenza, cassa e gestione residui) e che pertanto non si è resa necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio della gestione disciplinati dall'art. 193, 2° e 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

15. di dare atto che quanto al rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione il medesimo è interamente pubblicato sul sito internet istituzionale del comune, nella sezione Amministrazione trasparente;

16. di dare atto le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti facenti parte del gruppo Amministrazione pubblica, di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. relativi al penultimo esercizio antecedente a quello cui il bilancio si riferisce sono pubblicati sui siti web indicati nell'elenco "F" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

17. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 72 del 30.09.2024 è stato approvato il bilancio consolidato delle risultanze del 2023 rispettando l'obbligo di cui all'art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000 e che lo stesso è presente sul sito web del Comune;

18. di accertare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

19. di dare atto, che sulla base del bilancio d'esercizio 2025-2027 approvato, la Giunta Comunale con proprio atto, definirà il piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità;

20. di dare mandato agli uffici competenti di adottare le misure necessarie affinché venga assicurata la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione 2025-2027 e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti, ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs 267/2000;

21. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs 33/2013 ed in particolare all'art. 23, disponendo una volta approvato la pubblicazione sul sito internet "Amministrazione trasparente" in formato tabellare, a cura del servizio CED dell'Ente.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione espressa nelle forme di legge, ed avente il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n. 15;

- voti favorevoli: n. 10;
- voti contrari: n. 4 (Ponticelli, Vannetti, Cavalieri, Galardi)
- astenuti: n. 1 (Bargi);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dall'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il resoconto verbale relativo al presente argomento è integralmente riportato su supporto audiovisivo agli atti del Consiglio comunale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott.ssa ANGELA BARGI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. NICOLA MAGNI



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2592/2024

OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E DOCUMENTI ALLEGATI. ESAME ED APPROVAZIONE.

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 28/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2592/2024

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere di regolarità contabile

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Colle di Val d'Elsa, 28/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)